

# Università degli Studi di Salerno

## Regolamento in materia di contribuzione studentesca A.A. 2025/26

Sezione 1 - Corsi di laurea (DD.MM. 509/99 e 270/04)

**per i corsi di laurea triennale di primo livello, e per i primi tre anni dei corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico**

Gli studenti sono tenuti a versare un contributo onnicomprensivo annuale, l'imposta di bollo e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Il contributo onnicomprensivo annuale è calcolato in base a:

- Valore dell'ISEE per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" in corso di validità;
- Numero di anni accademici di iscrizione;
- Numero di crediti (CFU) acquisiti nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto 2025.

L'importo totale del contributo onnicomprensivo annuale è ripartito, per gli **studenti a tempo pieno** che intendono svolgere nell'anno accademico una quantità di lavoro di apprendimento pari ad almeno 60 crediti formativi, nel numero massimo di **tre rate**.

Gli studenti possono scegliere, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad ogni singolo anno accademico, di svolgere una quantità di lavoro di apprendimento compresa tra 30 e 59 crediti. Per tali **studenti**, iscritti **a tempo parziale**, l'importo totale del contributo onnicomprensivo annuale è ripartito nel numero massimo di **due rate**.

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è inferiore o uguale a € 200,00 esso deve essere versato in un'unica rata.

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è compreso tra € 200,01 a € 400,00 esso deve essere versato in due rate, di cui la prima di importo uguale a € 150,00, esclusa l'imposta di bollo.

(cliccare il titolo per accedere direttamente alla sezione desiderata)

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1. SCADENZE</b>           | <b>2. INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE</b> |
| <b>3. QUANTO PAGARE</b>      | <b>4. LAUREANDI</b>                                    |
| <b>5. MERITO</b>             | <b>6. ESONERI</b>                                      |
| <b>7. STUDENTI STRANIERI</b> | <b>8. RICOGNIZIONE</b>                                 |
| <b>9. ALTRI CONTRIBUTI</b>   |                                                        |

# 1. SCADENZE

## **1.1. IMMATRICOLAZIONI**

studenti alla prima  
iscrizione

scadenza:  
17 ottobre 2025 (salvo  
Corsi ad accesso  
programmato)

**L'immatricolazione a tutti i Corsi di laurea (ad esclusione di quelli a numero programmato), può essere preceduta da un test valutativo obbligatorio (non selettivo).**

Per sostenere il test, è necessario registrarsi, **a far data dal 15 luglio 2025**, utilizzando esclusivamente la procedura online disponibile sul sito web di Ateneo ([www.unisa.it](http://www.unisa.it)), accessibile da qualunque postazione informatica connessa alla rete web.

La finalità del test o delle altre modalità di verifica della preparazione iniziale è quella di consentire una valutazione della preparazione iniziale e delle attitudini dello studente. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

Sarà possibile procedere all'immatricolazione completando la procedura online. Durante la procedura di immatricolazione online sarà richiesto di prestare il consenso all'acquisizione dalla Banca dati dell'I.N.P.S. dei dati relativi all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" (vedi successivo punto 2.1), rilasciata dagli Uffici abilitati dietro esibizione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'attestazione e la Dichiarazione Sostitutiva Unica restano in possesso dello studente e non vanno consegnate agli uffici amministrativi dell'Università, salvo che questi ultimi ne facciano espressa richiesta al fine di effettuare i controlli previsti dalla legge.

Gli Uffici abilitati al rilascio dell'attestazione I.S.E.E. provvedono per proprio conto all'inoltro delle attestazioni all'I.N.P.S., ai cui archivi informatici l'Università accederà in automatico, previo consenso fornito dallo studente durante la procedura online di immatricolazione.

Per ottenere la riduzione del contributo onnicomprensivo annuale, lo studente deve aver già richiesto, prima di effettuare l'immatricolazione online, un'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" in corso di validità e prestare, all'atto di completare l'immatricolazione online, il consenso al prelievo dei dati in essa contenuti.

Gli studenti che appartengono alla categoria cd. "SENZA ISEE" non sono tenuti a chiedere il rilascio dell'attestazione I.S.E.E.

Al termine del completamento della procedura di immatricolazione online sarà possibile effettuare il versamento della I Rata del contributo onnicomprensivo annuale e quello della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario entro il termine perentorio del **17 ottobre 2025**.

Per gli studenti che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 1, commi 255 e 256, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, come integrato dalle disposizioni dell'Università (cd. *NO TAX AREA*), al termine del completamento della procedura di immatricolazione online, sarà possibile effettuare il versamento dell'imposta di bollo assolta in forma virtuale e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario entro il termine perentorio del **17 ottobre 2025**.

**L'immatricolazione ai Corsi di laurea a numero programmato (nazionale o locale), è preceduta da un test di accesso obbligatorio (selettivo).**

Per sostenere il test, è necessario iscriversi, **nelle date fissate dai Bandi di concorso**, utilizzando esclusivamente la procedura online indicata sul sito web di Ateneo.

Superato il test di accesso, sarà possibile procedere all'immatricolazione con le medesime modalità sopra indicate.

I termini per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea ad accesso programmato sono fissati nei relativi Bandi di Concorso.

**Il mancato pagamento della I Rata, o dell'imposta di bollo assolta in forma virtuale per gli studenti della cd. *NO TAX AREA*, e della Tassa**

**Regionale entro il 17 ottobre 2025 (per i Corsi con accesso non selettivo) ovvero entro i termini stabiliti dai Bandi concorsuali (per i Corsi a numero programmato) determina l'annullamento della procedura di immatricolazione.**

## **1.2. RINNOVO ISCRIZIONE**

**studenti già iscritti negli  
anni precedenti**

**scadenza:  
30 settembre 2025**

Il periodo utile per le iscrizioni agli anni successivi al primo, senza incorrere nell'indennità di mora, è compreso **tra il 1° e il 30 settembre 2025**.

L'iscrizione si perfeziona versando la I Rata del contributo onnicomprensivo annuale e la Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Per gli studenti che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 1, commi 255 e 256, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, come integrato dalle disposizioni dell'Università (cd. *NO TAX AREA*), l'iscrizione si perfeziona versando l'imposta di bollo assolta in forma virtuale e la Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

I bollettini di pagamento potranno essere stampati, a decorrere dal 1° settembre 2025, accedendo alla propria area utente attraverso il sito web di Ateneo; i bollettini potranno essere pagati con le modalità indicate sui bollettini stessi e sul sito web di Ateneo.

**La I Rata è calcolata in base al valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" in corso di validità.**

In subordine la I Rata è calcolata in base al valore I.S.E.E. del precedente anno accademico.

**L'ISEE chiesta in un determinato anno solare scade il 31 dicembre dello stesso anno e pertanto chi si iscrive dal 1° gennaio 2026, per ottenere la riduzione del contributo onnicomprensivo annuale, deve chiedere il rilascio di una nuova attestazione ISEE in corso di validità nell'anno 2026.**

Lo studente che presenterà entro i termini di scadenza della prima rata un'ISEE "corrente", ai sensi dell'art. 9 del dpcm 159/2013, che lo collocherebbe in una fascia di contribuzione inferiore di almeno due fasce rispetto a quella di attribuzione potrà richiedere la ripartizione della rata dovuta in due quote;

Gli studenti che intendono fruire della riduzione del contributo onnicomprensivo annuale sono tenuti a richiedere agli Uffici abilitati l'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" **entro il termine del 15 ottobre 2025**.

L'attestazione è rilasciata dagli Uffici abilitati dietro esibizione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'attestazione e la Dichiarazione Sostitutiva Unica restano in possesso dello studente; dovranno essere presentate agli uffici amministrativi dell'Università solo ove quest'ultima ne faccia richiesta al fine di effettuare i controlli previsti dalla legge.

Gli studenti già iscritti che richiedono agli Uffici abilitati l'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario":

- **dopo il 15 ottobre ed entro il 1° dicembre 2025** sono tenuti al versamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di € 50,00;
- **dopo il 1° dicembre 2025 ed entro il termine ultimo del 2 marzo 2026** sono tenuti al versamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di € 100,00.

Gli Uffici abilitati provvedono autonomamente all'inoltro delle attestazioni all'I.N.P.S., ai cui archivi informatici L'Università degli Studi di Salerno accederà per il prelievo automatico dei dati ai fini della corretta determinazione della fascia di contribuzione. Il consenso al prelievo dei dati I.S.E.E. dalla Banca dati dell'I.N.P.S. si intende quindi implicitamente fornito all'atto dell'iscrizione. Nel caso in cui lo studente non intenda far prelevare i dati

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>I.S.E.E. del suo nucleo familiare ed essere collocato quindi nella categoria cd. "SENZA ISEE" sarà sufficiente comunicarlo all'Ufficio Carriere del Dipartimento di competenza.</p> <p><b>Gli studenti che non avranno richiesto ai competenti uffici l'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario", nelle scadenze sopra indicate, saranno collocati d'ufficio nella categoria cd. "SENZA ISEE" riservata a chi non ha richiesto l'I.S.E.E., indipendentemente dalla fascia di collocazione del precedente anno accademico.</b></p> <p>È consentita l'iscrizione agli anni successivi al primo <b>dopo il 30 settembre e fino al 22 dicembre 2025</b> con il pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di <b>€ 50,00</b>.</p> <p>Tale indennità è elevata a <b>€ 90,00</b> per le iscrizioni <b>successive al 22 dicembre 2025</b>.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3.</b><br><b>BORSA DI STUDIO</b><br><b>A.Di.S.U.R.C.</b> | <p>La domanda volta ad ottenere prestazioni del Diritto allo Studio deve essere presentata all' A.Di.S.U.R.C., secondo i termini e le modalità fissate nel bando annuale di concorso.</p> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4.</b><br><b>II RATA</b><br>Dovuta se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è superiore a € 200,00<br><br><b>scadenza:</b><br><b>22 dicembre 2025</b> | <p>Gli studenti che devono versare un <b>contributo onnicomprensivo annuale</b> di importo <b>superiore a € 200,00</b> sono tenuti a pagare la II Rata <b>entro il 22 dicembre 2025</b>.</p> <p>Il bollettino di pagamento potrà essere stampato, a decorrere dal 22 novembre 2025, accedendo alla propria area utente attraverso il sito web di Ateneo.</p> <p><b>Sull'importo della II Rata sarà effettuato l'eventuale conguaglio a credito o a debito in base ai dati I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" che l'Università di Salerno avrà rilevato dalla banca dati INPS, dopo il conferimento dei centri abilitati.</b></p> <p>Lo studente che presenterà entro i termini di scadenza della seconda rata un'ISEE "corrente", ai sensi dell'art. 9 del dpcm 159/2013, che lo collocherebbe in una fascia di contribuzione inferiore di almeno due fasce rispetto a quella di attribuzione potrà richiedere la ripartizione della rata dovuta in due quote;</p> <p>Gli studenti che versano la II Rata del contributo onnicomprensivo annuale <b>dopo il 22 dicembre 2025</b> sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di <b>€ 50,00</b>.</p> <p>Gli studenti già iscritti che rinnovano l'iscrizione <b>dopo il 22 dicembre 2025</b> versando contemporaneamente la I Rata e la II Rata (se dovuta) del contributo onnicomprensivo annuale nonché la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'unica indennità di mora di <b>€ 90,00</b>.</p> <p>Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della II Rata.</p> <p>Gli studenti che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 1, commi 255 e 256, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, come integrato dalle disposizioni dell'Università (cd. <b>NO TAX AREA</b>) sono esonerati dal pagamento della II Rata.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.5.</b><br><b>III RATA</b><br>Dovuta se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è superiore a € 400,00<br><br><b>scadenza:</b><br><b>31 marzo 2026</b> | <p>Gli studenti che devono versare un <b>contributo onnicomprensivo annuale</b> di importo <b>superiore a € 400,00</b> sono tenuti a pagare la III Rata <b>entro il 31 marzo 2026</b>.</p> <p>Il bollettino di pagamento potrà essere stampato, a decorrere dal 1° marzo 2026, accedendo alla propria area utente attraverso il sito web di Ateneo.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gli studenti che versano la III Rata del contributo onnicomprensivo annuale **dopo il 31 marzo e fino al 30 aprile 2026** sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di **€ 25,00**.

Gli studenti che versano la III Rata del contributo onnicomprensivo annuale **dopo il 30 aprile e fino al 1° giugno 2026** sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di **€ 50,00**.

Gli studenti che versano la III Rata del contributo onnicomprensivo annuale **dopo il 1° giugno 2026** sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'indennità di mora di **€ 75,00**.

Gli studenti che si iscrivono **dopo il 31 marzo 2026** versando contemporaneamente la I Rata, la II Rata e la III Rata (se dovuta) del contributo onnicomprensivo annuale, nonché la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, sono tenuti al pagamento, a titolo di maggiorazione, di un'unica indennità di mora di **€ 90,00**.

Gli studenti iscritti a tempo parziale sono esonerati dal pagamento della III Rata.

Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della III Rata.

Gli studenti che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 1, commi 255 e 256, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, come integrato dalle disposizioni dell'Università (cd. *NO TAX AREA*), sono esonerati dal pagamento della III Rata.

#### **1.6. PAGAMENTI DIVERSI**

Il pagamento di contributi diversi dal contributo onnicomprensivo annuale potrà essere effettuato dopo averne fatto richiesta all' Ufficio Carriere di competenza per il Dipartimento di afferenza del proprio corso di studio. Il pagamento potrà essere effettuato con le modalità indicate sul sito web di Ateneo.

#### **1.7. CORSI SINGOLI**

L'iscrizione a Corsi Singoli può essere effettuata presentando apposita domanda all' Ufficio Carriere di competenza per il Dipartimento di afferenza del proprio corso di studio, prima dell'inizio del semestre corrispondente. L'iscrizione è subordinata al parere favorevole del Dipartimento competente. L'iscrizione si perfeziona con il versamento del contributo dovuto entro 30 giorni dalla comunicazione del parere favorevole.

Il primo semestre avrà inizio, di regola, il 1° ottobre 2025, il secondo semestre avrà inizio, di regola, il 2 marzo 2026.

L'importo da corrispondere per l'iscrizione a Corsi Singoli varia in base al numero di Crediti Formativi Universitari totali ai quali ci si iscrive ed è riportato nella tabella seguente:

| Crediti Formativi Universitari | Importo da corrispondere             |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| da 1 a 10 CFU                  | € 30,00 per CFU                      |
| da 11 a 20 CFU                 | € 300,00 + ulteriori € 25,00 per CFU |
| da 21 a 30 CFU                 | € 550,00 + ulteriori € 20,00 per CFU |
| Oltre 30 CFU                   | € 750,00 + ulteriori € 11,00 per CFU |

Gli studenti iscritti a corsi singoli possono acquisire i crediti per i quali hanno proceduto all'iscrizione, con il superamento degli esami o delle prove di verifica **entro il termine ultimo del 1° marzo 2027**.

## 2. INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE

### 2.1. I.S.E.E.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 255 a 258, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nell'art. 1 del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014, come integrato dalle disposizioni dell'Università, è graduato su dieci fasce di contribuzione, con un'ulteriore categoria di studenti (cd. **SENZA ISEE**) che non richiedono l'I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario". Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. nonché dall'art. art. 2-sexies del D.L. 219 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, **in corso di validità**, relativa al proprio codice fiscale, che potrà essere rilasciata anche da:

- Comuni
- Sedi territoriali dell' I.N.P.S.
- Centri di assistenza fiscale (C.A.F.)
- Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate

Ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

| Fascia                                                           | Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" |                   |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| I                                                                |                                                                            | fino a € 4.725,00 |             |
| II                                                               | da € 4.725,01                                                              | fino a            | € 7.350,00  |
| III                                                              | da € 7.350,01                                                              | fino a            | € 12.600,00 |
| IV                                                               | da € 12.600,01                                                             | fino a            | € 18.900,00 |
| V                                                                | da € 18.900,01                                                             | fino a            | € 26.250,00 |
| VI                                                               | da € 26.250,01                                                             | fino a            | € 33.600,00 |
| VII                                                              | da € 33.600,01                                                             | fino a            | € 40.000,00 |
| VIII                                                             | da € 40.000,01                                                             | fino a            | € 50.400,00 |
| IX                                                               | da € 50.400,01                                                             | fino a            | € 58.800,00 |
| X                                                                |                                                                            | oltre € 58.800,00 |             |
| SENZA ISEE (comprende gli studenti che non producono l'I.S.E.E.) |                                                                            |                   |             |

L'Università effettuerà accertamenti a campione della veridicità delle informazioni autocertificate, ai sensi della vigente normativa, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire della riduzione dei contributi è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'integrazione dei contributi derivante dal ricalcolo. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario", **in corso di validità**, risultante negli archivi I.N.P.S..

| Fascia | Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" |                    |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| I*     |                                                                            | fino a € 25.500,00 |             |
| II**   | da € 25.500,01                                                             | fino a             | € 51.000,00 |
| III*** |                                                                            | oltre € 51.000,01  |             |

\*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001

\*\*E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

\*\*\*E per gli studenti senza ISEE



## 3. QUANTO PAGARE

### 3.1. NO TAX AREA

**Valore ISEE inferiore o uguale a € 30.000 e requisiti di merito**

(iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno)

Ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232:  
ARTICOLO N. 1

Omissis...

#### COMMA 255

255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o uguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

#### COMMA 256

256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).

Omissis...

Gli studenti "iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno" di cui all'art. 1, comma 255, lett. b) della Legge 232/2016 sono individuati in base alla nota metodologica ANS (Anagrafe Nazionale Studenti) utilizzata per l'individuazione dello studente regolare ai fini del calcolo del Costo standard di formazione. Nel computo degli anni all'interno dello stesso Ateneo e tipo di corso vengono considerate eventuali carriere precedenti eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo. Pertanto il primo anno accademico considerato come base di partenza del conteggio del numero di iscrizioni coinciderà con l'anno accademico di prima iscrizione in Ateneo in corsi di studio di pari livello a quello di attuale iscrizione, a prescindere dal tipo di chiusura carriera di partenza (rinuncia, passaggio, trasferimento, etc.)

Ai sensi del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014

#### ARTICOLO N. 1

#### COMMA 1

In attuazione dell'art. 1, comma 518, primo e secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Università statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, a decorrere dall'a.a. 2021/2022:

- a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 22.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della Legge 232/2016

La soglia massima per l'accesso alla cd. NO TAX AREA, indicata nell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014 viene innalzata presso Questa Università fino a € 30.000.

| Valore ISEE               | Importo totale <sup>1</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|
| (da € 0- fino a € 30.000) | € 0,00                      |

<sup>1</sup> All'importo totale va aggiunta l'imposta di bollo assolta in forma virtuale. **Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71.**

Tutti gli studenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'iscrizione, la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania e l'imposta di bollo.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario", in corso di validità, risultante negli archivi I.N.P.S..

| Fascia | Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" |                    | Importo  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| I*     |                                                                            | fino a € 25.500,00 | € 125,50 |
| II**   | da € 25.500,01                                                             | fino a € 51.000,00 | € 146,50 |
| III*** |                                                                            | oltre € 51.000,01  | € 167,50 |

\*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001

\*\*E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

\*\*\*E per gli studenti senza ISEE

### 3.2.

#### CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO RIDOTTO

Valore ISEE inferiore ad € 30.000 e requisiti di merito

(iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno)

Ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232:

ARTICOLO N. 1

Omissis...

COMMA 258

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro

| Valore ISEE                        | Importo totale <sup>2</sup>                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (da € 0 – fino a € 13.000)         | € 200,00                                                                                                                                            |
| (da € 13.000,01 – fino a € 18.900) | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 526,00   |
| (da € 18.900,01 – fino a € 26.250) | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 757,00   |
| (da € 26.250,00 – fino a € 30.000) | 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato del 50 per cento con un valore min. di € 200,00 e fino al valore max di € 1.079,00 |

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è inferiore o uguale a € 200,00 esso deve essere versato in un'unica rata.

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è compreso tra € 200,01 e € 400,00 esso deve essere versato in due rate, di cui la prima di importo uguale a € 150,00, esclusa l'imposta di bollo.

Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è superiore a € 400,00, l'importo della terza rata è di € 130,00 e l'importo della prima e della seconda rata è pari al contributo onnicomprensivo annuale meno la terza rata diviso due, con un valore minimo di prima rata di € 200,00, esclusa l'imposta di bollo.

Tutti gli studenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'iscrizione, la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania e l'imposta di bollo.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" di cui al d.p.c.m. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, in corso di validità, risultante negli archivi I.N.P.S..

<sup>2</sup> All'importo totale va aggiunta l'imposta di bollo assolta in forma virtuale. **Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71.**



| Fascia | Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" |                    | Importo                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| I*     |                                                                            | fino a € 25.500,00 | € 125,50                |
| II**   | da € 25.500,01                                                             | fino a             | € 51.000,00<br>€ 146,50 |
| III*** |                                                                            | oltre € 51.000,01  | € 167,50                |

\*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001  
 \*\*E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero  
 \*\*\*E per gli studenti senza ISEE

### 3.3. STUDENTI A TEMPO PIENO

Contributo onnicomprensivo  
annuale ridotto

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti a tempo pieno, non in possesso dei requisiti di merito previsti dalla Legge 232/2016 e indicati ai paragrafi 3.1 e 3.2. è ripartito al massimo in **tre rate** ed è indicato nella tabella sottostante.

| Fascia                    | I Rata <sup>3</sup> | II Rata  | III Rata | Importo totale |
|---------------------------|---------------------|----------|----------|----------------|
| I (€ 0-4.725)             | € 166,00            | € 205,00 | € 0      | € 371,00       |
| II (€ 4.725,01-7.350)     | € 221,00            | € 106,00 | € 130,00 | € 457,00       |
| III (€ 7.350,01-12.600)   | € 235,00            | € 191,00 | € 130,00 | € 556,00       |
| IV (€ 12.600,01-18.900)   | € 254,00            | € 223,00 | € 130,00 | € 607,00       |
| V (€ 18.900,01-26.250)    | € 369,00            | € 344,00 | € 130,00 | € 843,00       |
| VI (€ 26.250,00-33.600)   | € 537,00            | € 508,00 | € 130,00 | € 1.175,00     |
| VII (€ 33.600,01-40.000)  | € 607,00            | € 563,00 | € 130,00 | € 1.300,00     |
| VIII (€ 40.000,01-50.400) | € 635,00            | € 593,00 | € 130,00 | € 1.358,00     |
| IX (€ 50.400,01-58.800)   | € 669,00            | € 627,00 | € 130,00 | € 1.426,00     |
| X (oltre € 58.800,00)     | € 698,00            | € 656,00 | € 130,00 | € 1.484,00     |
| SENZA ISEE                | € 768,00            | € 722,00 | € 130,00 | € 1.620,00     |

Tutti gli studenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'iscrizione, la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" di cui al d.p.c.m. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, in corso di validità, risultante negli archivi I.N.P.S..

| Fascia | Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" |                    | Importo                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| I*     |                                                                            | fino a € 25.500,00 | € 125,50                |
| II**   | da € 25.500,01                                                             | fino a             | € 51.000,00<br>€ 146,50 |
| III*** |                                                                            | oltre € 51.000,01  | € 167,50                |

\*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001  
 \*\*E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero  
 \*\*\*E per gli studenti senza ISEE

### 3.4. STUDENTI A TEMPO PIENO FUORI CORSO

(iscritti da almeno il doppio della  
durata normale del corso)

Contributo onnicomprensivo  
annuale pieno

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti fuori corso, non in possesso dei requisiti di merito previsti dalla Legge 232/2016 e indicati al paragrafo 3.3. iscritti dal doppio degli anni di durata normale del corso (es. studente di un corso di laurea iscritto al III anno per la terza volta fuori corso) è ripartito al massimo in **tre rate** ed è indicato nella tabella sottostante.

| Fascia                    | I Rata <sup>4</sup> | II Rata  | III Rata | Importo totale |
|---------------------------|---------------------|----------|----------|----------------|
| I (€ 0-4.725)             | € 216,00            | € 75,00  | € 130,00 | € 421,00       |
| II (€ 4.725,01-7.350)     | € 254,00            | € 138,00 | € 130,00 | € 522,00       |
| III (€ 7.350,01-12.600)   | € 275,00            | € 231,00 | € 130,00 | € 636,00       |
| IV (€ 12.600,01-18.900)   | € 297,00            | € 265,00 | € 130,00 | € 692,00       |
| V (€ 18.900,01-26.250)    | € 429,00            | € 404,00 | € 130,00 | € 963,00       |
| VI (€ 26.250,00-33.600)   | € 622,00            | € 593,00 | € 130,00 | € 1.345,00     |
| VII (€ 33.600,01-40.000)  | € 700,00            | € 655,00 | € 130,00 | € 1.485,00     |
| VIII (€ 40.000,01-50.400) | € 733,00            | € 690,00 | € 130,00 | € 1.553,00     |
| IX (€ 50.400,01-58.800)   | € 769,00            | € 727,00 | € 130,00 | € 1.626,00     |
| X (oltre € 58.800,00)     | € 803,00            | € 761,00 | € 130,00 | € 1.694,00     |
| SENZA ISEE                | € 876,00            | € 829,00 | € 130,00 | € 1.835,00     |

<sup>3</sup> In tale importo è già compresa l'imposta di bollo assolta in forma virtuale. **Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71.**

<sup>4</sup> In tale importo è già compresa imposta di bollo assolta in forma virtuale. **Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71.**

Tutti gli studenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'iscrizione, la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania e l'imposta di bollo.

L'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" di cui al d.p.c.m. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, **in corso di validità**, risultante negli archivi I.N.P.S..

| Fascia | Valore I.S.E.E. per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario" |                    |             | Importo  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| I*     |                                                                            | fino a € 25.500,00 |             | € 125,50 |
| II**   | da € 25.500,01                                                             | fino a             | € 51.000,00 | € 146,50 |
| III*** |                                                                            | oltre € 51.000,01  |             | € 167,50 |

\*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001

\*\*E per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

\*\*\*E per gli studenti senza ISEE

### 3.5. STUDENTI A TEMPO PARZIALE

Gli studenti possono scegliere, ricorrendone i presupposti, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad ogni singolo anno accademico successivo al primo, di svolgere una quantità di lavoro di apprendimento compresa tra 30 e 59 crediti (tempo parziale).

L'iscrizione a tempo parziale va richiesta **entro il 30 settembre 2025**, o entro la data di immatricolazione se successiva a tale termine.

Gli studenti iscritti in qualità di fuori corso e in debito di massimo 30 crediti formativi, alla data del **31 ottobre 2025**, sono autorizzati all'iscrizione a tempo parziale **con domanda da presentare** all' Ufficio Carriere di competenza per il Dipartimento di afferenza del proprio corso di studio **entro e non oltre il 31 marzo 2026**. Gli studenti iscritti a tempo parziale in esito alla predetta istanza, che non avranno conseguito il titolo accademico entro il 31 dicembre 2026, saranno tenuti a congruare la loro posizione contributiva, che verrà equiparata a quella degli studenti iscritti a tempo pieno, entro 30 (trenta) giorni, senza indennità di mora.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti a tempo parziale è calcolato in percentuale rispetto all'importo dovuto dagli studenti iscritti a tempo pieno della fascia di contribuzione di appartenenza, secondo lo schema seguente:

| Numero CFU  | Percentuale del contributo onnicomprensivo annuale dovuta rispetto all'importo totale annuo dovuto dagli studenti iscritti a tempo pieno |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30          | 60 %                                                                                                                                     |
| Tra 31 e 35 | 66 %                                                                                                                                     |
| Tra 36 e 40 | 73 %                                                                                                                                     |
| Tra 41 e 45 | 80 %                                                                                                                                     |
| Tra 46 e 50 | 86 %                                                                                                                                     |
| Tra 51 e 55 | 93 %                                                                                                                                     |
| Tra 56 e 59 | 98 %                                                                                                                                     |

**Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è inferiore o uguale a € 200,00 esso deve essere versato in un'unica rata.**

**Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è compreso tra € 200,01 e € 400,00 esso deve essere versato in due rate, di cui la prima di importo uguale a € 150,00, esclusa l'imposta di bollo.**

**Se l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è superiore a € 400,00, esso è diviso tra la prima e la seconda rata in parti uguali.**

Anche gli studenti a tempo parziale sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'iscrizione, la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania e l'imposta di bollo.

**3.6.  
CORSI DI  
FORMAZIONE POST-  
SECONDARIA**

Le competenti strutture didattiche possono organizzare appositi Corsi di formazione post-secondaria.

Tali studenti potranno richiedere l'iscrizione ai Corsi entro i termini di immatricolazione, versando il contributo unico di € 371,00, ridotto ad € 150,00 se il valore dell'ISEE presentato è uguale o inferiore ad € 30.000,00.

**3.7.  
REGOLARITÀ  
DELL'ISCRIZIONE**

**Gli studenti che non sono in regola con i versamenti non possono compiere atti di carriera scolastica, né richiedere certificati.**

Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario, o a corsi singoli, non ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei contributi universitari corrisposti.

E' fatta eccezione per gli studenti che, pur avendo effettuato l'iscrizione all'anno accademico 2025/26, conseguano la laurea entro la sessione di recupero dell'anno accademico 2024/25. In tal caso, si procederà al rimborso su istanza di parte.

**3.8.  
STUDENTI  
RINUNCIATARI**

Gli studenti iscritti che intendono rinunciare agli studi in corso d'anno e che non hanno sostenuto esami per l'anno accademico di ultima iscrizione, sono esonerati dal versamento della rate di tasse e contributi successive alla prima purché la rinuncia sia presentata entro i termini di scadenza delle stesse.

Nel caso in cui la rinuncia sia presentata oltre tali termini, gli studenti sono tenuti al versamento di una quota pari alla metà delle relative rate successive alla prima.

Il contributo onnicomprensivo annuale è dovuto per intero nel caso gli studenti abbiano sostenuto esami nel corso dell'anno accademico 2025/26.

## 4. LAUREANDI

### 4.1. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI PROSSIMI AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

Laurea entro il 31 marzo  
2026

Gli studenti che **conseguono la Laurea entro il 31 marzo 2026<sup>5</sup>**, non sono tenuti ad effettuare l'iscrizione, né a versare alcun contributo.

### 4.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI PROSSIMI AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

in debito della sola  
prova finale alla data del  
31 marzo 2026

Gli studenti che alla data del **31 marzo 2026** hanno sostenuto tutti gli esami di profitto e le prove di verifica e sono in debito della sola prova finale, si iscrivono all'anno accademico 2025/26 versando un **contributo onnicomprensivo annuale pari ad € 216,00, o il contributo onnicomprensivo di importo inferiore dovuto in applicazione della sezione "3. QUANTO PAGARE"** del presente Regolamento, comprensivo dell'imposta di bollo assolta in forma virtuale, oltre alla Tassa Regionale per il Diritto allo studio Universitario in favore della Regione Campania.

### 4.3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI PROSSIMI AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

in debito della prova  
finale e di altri CFU alla  
data del 31 marzo 2026

In caso di mancato conseguimento della Laurea entro il **31 marzo 2026**, gli studenti che alla data del **31 dicembre 2025** risultavano in debito di massimo **30 CFU** sono tenuti ad effettuare l'iscrizione all'anno accademico 2025/26 entro il 31 marzo 2026, senza indennità di mora, integrando il contributo onnicomprensivo annuale eventualmente già versato. Gli studenti potranno richiedere l'ISEE in corso di validità ai competenti Uffici, entro lo stesso termine del 31 marzo 2026, senza indennità di mora.

<sup>5</sup> Per i Corsi di laurea delle Professioni sanitarie il termine ultimo per conseguire la laurea nell'ambito dell'a.a. 2024/25 è il 30 aprile 2026.

## 5. MERITO

### 5.1. STUDENTI IMMATRICOLATI

Possiedono il requisito del **merito elevato**, e quindi non sono tenuti al pagamento della III Rata del contributo onnicomprensivo annuale, gli **studenti iscritti a tempo pieno** che nella graduatoria di merito unica di Ateneo formata in base al voto del Diploma di istruzione secondaria superiore, sono collocati nel primo 5% degli aventi diritto. In caso di parità del voto si terrà conto del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Possiedono il requisito del **merito semplice**, e quindi sono tenuti al pagamento di una III Rata del contributo onnicomprensivo annuale dell'importo di € 53,00, gli **studenti iscritti a tempo pieno** che nella suddetta graduatoria sono collocati nel secondo 5% degli aventi diritto. In caso di parità del voto si terrà conto del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Tale tabella contenente i parametri di soglia per il possesso dei requisiti di merito sarà pubblicata sul sito [www.unisa.it](http://www.unisa.it), nel mese di febbraio 2026.

### 5.2. STUDENTI GIÀ ISCRITTI

Per calcolare il proprio livello di merito, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono applicare la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^S (\text{numero CFU} \times \text{voto})_i$$

dove S = numero esami sostenuti

sommando, quindi, per ogni esame superato fino alla data del **30 settembre 2025**, il prodotto tra il numero di crediti associato all'insegnamento e il voto conseguito.

Il valore così ottenuto potrà essere confrontato con il valore di soglia riportato nella tabella corrispondente al Corso di Laurea a cui si è iscritti e agli "anni di permanenza". Tale tabella contenente i parametri di soglia per il possesso dei requisiti di merito sarà pubblicata, anche sul sito [www.unisa.it](http://www.unisa.it), nel mese di febbraio 2026. Per la determinazione dei parametri di soglia è necessario un numero minimo di venti studenti per corso di studio ed "anno di permanenza".

Le prove di verifica che non prevedono una votazione espressa in trentesimi non sono valutabili ai fini del merito.

Possiedono il requisito del **merito elevato**, e quindi non sono tenuti al pagamento della III Rata del contributo onnicomprensivo annuale, gli **studenti iscritti a tempo pieno** che si iscrivono ad anni successivi al primo e fino al terzo anno di permanenza<sup>6</sup> che nella predetta graduatoria di merito sono collocati nel primo 5% degli aventi diritto.

Possiedono il requisito del **merito semplice**, e quindi sono tenuti al pagamento di una III Rata del contributo onnicomprensivo annuale dell'importo di € 53,00, gli **studenti iscritti a tempo pieno** che si iscrivono ad anni successivi al primo e fino al terzo anno di permanenza<sup>7</sup> che nella predetta graduatoria di merito sono collocati nel secondo 5% degli aventi diritto.

N.B.: si intendono per "**anni di permanenza**" gli anni di effettiva iscrizione a partire dalla prima immatricolazione fatta presso questa Università o presso altro Ateneo e/o presso altro Corso di studio.

Gli studenti non devono presentare alcuna domanda d'esonero per merito: l'Università verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di merito.

<sup>6</sup> Gli studenti dei Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di durata almeno quinquennale, usufruiscono dei requisiti di merito indicati fino all'ultimo anno di durata normale del corso di studio.

<sup>7</sup> Gli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico, di durata almeno quinquennale, usufruiscono dei requisiti di merito indicati fino all'ultimo anno di durata normale del corso di studio.

**5.3.  
ASSENZA DI  
MERITO**

Non possiedono il requisito del merito:

- gli studenti iscritti per il conseguimento di un secondo titolo accademico<sup>8</sup>;
- gli studenti decaduti o rinunciatari che hanno chiesto il riconoscimento della carriera accademica pregressa;
- gli studenti iscritti a tempo parziale;
- gli studenti esonerati dal versamento della III Rata del contributo onnicomprensivo annuale.

---

<sup>8</sup> Tale disposizione si applica agli immatricolati ai Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico anche nel caso in cui la struttura didattica competente abbia deliberato l'iscrizione ad un anno di corso superiore al terzo.



## 6. ESONERI

### 6.1. ESONERI

Sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale:

1) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;

2) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;

3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. del 29 marzo 2012, n. 68;

4) gli studenti che soddisfano i requisiti previsti all'articolo n. 1, commi 255 e 256, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo n. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 3 agosto 2021, n. 1014 (cd. *NO TAX AREA*) come integrati dalle disposizioni dell'Università;

5) gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui all'articolo n.1, commi da 273 a 289, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Gli studenti di cui al punto 1 devono comunque immatricolarsi o iscriversi nei termini e con le modalità previste. L'Università, dopo aver ricevuto dall'A.Di.S.U.R.C. gli elenchi definitivi degli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, provvede, d'ufficio, ad effettuare il rimborso delle rate già versate.

Gli studenti di cui al punto 2 e 3 sono tenuti a presentare all' Ufficio Carriere di competenza per il Dipartimento di afferenza del proprio corso di studio, entro il 30 settembre 2025, apposita domanda d'iscrizione, allegando, nell'ipotesi del punto 2, il certificato che attesta l'invalidità, e ad effettuare il pagamento della Tassa Regionale e dell'imposta di bollo nei termini previsti nel paragrafo "SCADENZE".

Gli studenti di cui al punto 4 sono tenuti ad effettuare il pagamento della Tassa Regionale e dell'imposta di bollo nei termini previsti nel paragrafo "SCADENZE".

Gli studenti di cui al punto 5 sono tenuti ad effettuare il pagamento della dell'imposta di bollo nei termini previsti nel paragrafo "SCADENZE".

Gli studenti sopra indicati non sono esonerati dalle indennità di mora.

Sono esonerati parzialmente e, in particolare, dal 50 % del contributo onnicomprensivo annuale:

1) I dipendenti dell'Università degli studi di Salerno per il primo anno accademico di iscrizione a un corso di laurea o di laurea magistrale, anche a ciclo unico, per il conseguimento di un primo titolo accademico di un determinato livello. L'agevolazione economica, per gli anni accademici successivi al primo e per il numero massimo degli anni di durata del normale corso di studio più due, è confermata a condizione che lo studente consegua, per ogni anno accademico, almeno 30 crediti formativi universitari (CFU) entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente a quello di iscrizione. Sono esclusi dal computo dei 30 CFU eventuali crediti riconosciuti o convalidati.

Gli studenti di cui al punto 1 sono tenuti a presentare all' Ufficio Carriere di competenza per il Dipartimento di afferenza del proprio corso di studio, entro il 30 settembre 2025, apposita domanda di esonero parziale.

## 7. STUDENTI STRANIERI

### 7.1. STUDENTI STRANIERI

Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia sono tenuti al pagamento, oltre che della Tassa Regionale, e dell'imposta di bollo del contributo onnicomprensivo annuale previsto dalla terza fascia di contribuzione, se non appartenenti all'elenco dei "Paesi a basso sviluppo umano" di cui alla Tabella 1 riportata in Appendice i cui cittadini sono collocati d'ufficio nella prima fascia di contribuzione.

Gli studenti extracomunitari non residenti in Italia non appartenenti ai Paesi inclusi nella Tabella 1, possono presentare domanda entro il 30 settembre 2025 o entro la data di immatricolazione successiva a tale termine, intesa ad essere collocati nella prima fascia di contribuzione, documentando una situazione familiare di particolare disagio (per famiglia numerosa o per mancanza di uno dei genitori). Alla documentazione originale deve essere allegata la traduzione in lingua italiana attestata dalla relative ambasciate o delegazioni consiliari. Tale istanza sarà valutata da una Commissione istituita ad hoc.

Per gli studenti non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia che sono nelle condizioni di produrre l'attestazione I.S.E.E., la determinazione della fascia di contribuzione seguirà le regole contenute nel paragrafo "INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE".

Nel caso in cui lo studente sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (Legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, ai cittadini italiani.

Gli studenti stranieri e quelli con cittadinanza italiana, in possesso di un titolo straniero, per l'anno di immatricolazione sono tenuti al pagamento di una III Rata del contributo onnicomprensivo annuale, se dovuta, dell'importo di **€ 53,00**.

Agli studenti stranieri iscritti agli anni successivi al primo si applicano le stesse condizioni di merito previste per gli studenti italiani.

**Gli studenti in possesso di un titolo accademico straniero che ottengano il riconoscimento totale di tale titolo e l'attribuzione del titolo accademico corrispondente rilasciato dall'Università degli Studi di Salerno, sono tenuti al pagamento di un contributo fisso di € 250,00.**

## 8. RICOGNIZIONE

### 8.1. TASSA DI RICOGNIZIONE

Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici, sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso a titolo di Tassa di ricognizione dell'importo di **€ 80,00** per ogni anno di interruzione.

Sono altresì esonerati totalmente dal pagamento contributo onnicomprensivo annuale e sono tenuti al pagamento di un diritto fisso a titolo di Tassa di ricognizione dell'importo di **€ 80,00** per ogni anno di interruzione:

- gli studenti che interrompono gli studi per lo svolgimento del servizio civile, limitatamente all'anno di svolgimento;
- le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio;
- gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- gli studenti che sospendono la carriera per iscriversi, avendone i requisiti, a una Scuola di Specializzazione a uno dei corsi previsti dal D.M. 249/10 e ss.mm.ii., a corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.59/2017 e successivi DD.MM. attuativi a un Master universitario, a un Dottorato di ricerca fino al conseguimento dei relativi titoli o per frequentare corsi di studio presso Università estere, Accademie o istituti di formazione militari italiani, fino al completamento dei relativi corsi.

Gli studenti che rientrano nelle summenzionate tipologie non possono effettuare negli Anni Accademici di interruzione alcun atto di carriera.

La richiesta anticipata di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'Anno Accademico.

## 9. ALTRI CONTRIBUTI

|                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>9.1.<br/>ALTRI<br/>CONTRIBUTI</b> | <b>Contributo per trasferimento ad altra Università</b>                                                                                                                                               | <b>€ 50,00</b>                                    |
|                                      | <b>Contributo per la valutazione della carriera di studenti che chiedono il trasferimento da altra Università</b>                                                                                     | <b>€ 50,00</b>                                    |
|                                      | <b>Contributo per la valutazione della carriera di studenti che chiedono l'immatricolazione per il conseguimento di un secondo titolo accademico</b>                                                  | <b>€ 50,00</b>                                    |
|                                      | <b>Contributo per la valutazione della carriera di studenti decaduti o rinunciatari che chiedono l'immatricolazione con il riconoscimento della carriera pregressa</b>                                | <b>€ 50,00</b>                                    |
|                                      | <b>Contributo per il passaggio di corso o per la valutazione della carriera richiesta da chi intende effettuare un passaggio di corso</b>                                                             | <b>€ 25,00</b>                                    |
|                                      | <b>Contributo "Esami di Stato" per gli iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico abilitanti indicati nella Legge 8 novembre 2021, n. 163<sup>9</sup></b> | <b>€ 200,00</b>                                   |
|                                      | <b>Contributo "Esami di Stato" per gli iscritti ai Corsi di laurea abilitanti alle Professioni Sanitarie<sup>10</sup></b>                                                                             | <b>€ 200,00</b>                                   |
|                                      | <b>Contributo per il duplicato della pergamena<sup>11</sup></b>                                                                                                                                       | <b>€ 62,38</b>                                    |
|                                      | <b>Contributo per la spedizione della pergamena al domicilio<sup>12</sup></b>                                                                                                                         | <b>€ 15,00</b>                                    |
|                                      | <b>Contributo per la partecipazione a ciascun test d'accesso<sup>13</sup></b>                                                                                                                         | <b>€ 15,00</b>                                    |
|                                      | <b>Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato</b>                                                                                                                                           | <b>È stabilito nel relativo bando di concorso</b> |

<sup>9</sup> Contributo da versare entro 30 giorni dall'appello di laurea

<sup>10</sup> Contributo da versare entro 30 giorni dall'appello di laurea

<sup>11</sup> Comprensivo dell' imposta di bollo assolta in modo virtuale sul duplicato della pergamena. Imposta di bollo rideterminata in € 16,00 con Legge del 24/06/2013, n.71.

<sup>12</sup> L'importo del contributo è riferito a spedizioni indirizzate in Italia

<sup>13</sup> Salvo diversa deliberazione delle strutture didattiche competenti.

Per i Corsi di studio ad accesso programmato l'importo del contributo è stabilito nel relativo bando di concorso

## APPENDICE - Tabella 1

**Paesi a basso  
sviluppo  
umano**

Afghanistan  
Angola  
Bangladesh  
Benin  
Burkina Faso  
Burundi  
Cambodia  
Central African Republic  
Chad  
Comoros  
Democratic People's Republic of Korea  
Democratic Republic of the Congo  
Djibouti  
Eritrea  
Ethiopia  
Gambia  
Guinea  
Guinea-Bissau  
Haiti  
Kiribati  
Lao People's Democratic Republic  
Lesotho  
Liberia  
Madagascar  
Malawi  
Mali  
Mauritania  
Mozambique  
Myanmar  
Nepal  
Niger  
Rwanda  
Sao Tome and Principe  
Senegal  
Sierra Leone  
Solomon Islands  
Somalia  
South Sudan  
Sudan  
Syrian Arab Republic  
Tanzania  
Timor-Leste  
Togo  
Tuvalu  
Uganda  
Yemen  
Zambia